

ATTO DI INTESA
(Art. 21, c. 3, L.R. 30/2004)

ATI 3 UMBRIA
Prot. N° <u>166</u>
del <u>21 GEN. 2016</u>

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di gennaio

tra

- Consorzio della Bonificazione Umbra (di seguito denominato anche "Consorzio") – Presidente Giuliano Nalli

e

- Autorità di Ambito Territoriale Integrato n. 3 (di seguito denominato anche "ATI 3") – Direttore Avv. Fausto Galilei;

Premesso che

- l'ATI 3 esercita funzioni in materia di ciclo idrico integrato, in ordine al quale l'Autorità ha affidato alla Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito denominata anche "VUS Spa") la gestione del Sistema Idrico Integrato (di seguito detto anche "S.I.I.") sulla base di apposita Convenzione e Disciplinare, approvati con Delibera n. 16/2001;
- il Consorzio ai fini degli interventi in materia di bonifica e difesa del suolo, volti al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche anche per la trasformazione ed il miglioramento degli ordinamenti produttivi, esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, nonché le attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento dei propri scopi istituzionali, tra cui la gestione dei corsi d'acqua naturali o artificiali ricadenti nel comprensorio consortile;
- ai sensi dell'art. 166, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (già art. 27, c. 3, della L. n. 36/1994), l'obbligo contributivo dei soggetti che utilizzano il sistema scolante del comprensorio di bonifica per lo scarico delle acque reflue, va determinato in proporzione al beneficio ottenuto;
- in base all'art. 21, c. 3, della L.R. Umbria n. 30/2004 (già art. 12, c. 5, L.R. Umbria n. 4/1990), *"i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della L. n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica"*;
- le Parti, alla luce delle finalità di rilievo pubblicistico che sottintendono l'attività e le funzioni di loro competenza, intendono, con spirito di massima collaborazione ed efficienza,

rinnovare l'atto di intesa per la determinazione del c.d. "contributo di scolo", di cui al citato art. 21 della L.R. Umbria n. 30/2004 e art. 166 del D.Lgs. n. 152/2006;

- con la presente "intesa", mantenendo una linea di continuità e nello spirito di collaborazione e corretta gestione, le Parti intendono determinare d'intesa, il contributo di scolo per la durata di cinque anni (2016-2020);
- a tal fine, le Parti hanno condotto un'accurata istruttoria per determinare il contributo per il "beneficio di scolo", tenuto conto:
 - a) dei criteri fissati dal Piano di Classifica dell'anno 2006 (tutt'ora vigente) approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 521 del 2007 (Allegato A);
 - b) dello studio denominato "Determinazione del contributo per il beneficio di scolo – approfondimenti tecnici", approvato con Deliberazione consortile del 27.06.2008 n. 42/CA, ratificata dalla regione Umbria con D.G.R. n. 1560 del 17.11.2008 (Allegato B);
 - c) delle osservazioni tecniche formulate dall'ATI 3;
- all'esito di tale congiunta attività istruttoria è emerso che il contributo a carico del servizio idrico integrato per la manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali ed artificiali gestiti dal Consorzio (c.d. "contributo di scolo") è determinato, in proporzione al beneficio ottenuto, all'importo annuo a regime di € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/Euro), rinegoziabile ogni cinque anni.

Premesso altresì che

tra le Parti è stato già concluso un accordo che ha avuto la sua naturale scadenza al 31.12.2015, e l'ultima rata dovrà essere pagata entro il 31.12.2016, e rinnovato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 3 n. 14 del 11/11/2015. **Tutto ciò premesso**

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli Allegati A e B formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

Articolo 2

Il contributo a carico del soggetto gestore del S.I.I. da versare al Consorzio è determinato, d'intesa tra ATI 3 e Consorzio, in relazione al beneficio che il soggetto trae dall'utilizzo dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio stesso come recapito di acque reflue depurate.

Tale contributo, destinato alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, è determinato, in base all'art. 21, c. 3, della L.R. Umbria n. 30/2004, tenendo conto dei criteri fissati nel piano di classifica ed all'esito dell'istruttoria citata nella premessa. L'importo annuo del contributo a carico del gestore del S.I.I. è determinato in € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/Euro) annui, per le annualità 2016-2020.



Articolo 3

La durata della presente intesa è di cinque anni a decorrere dal 01.01.2016. Trascorsi cinque anni il canone del contributo di scolo potrà essere aggiornato secondo l'inflazione e in base all'eventuale modifica dei criteri sulla cui base è stato determinato il contributo di scolo, tenuto conto dello sviluppo delle reti bianche del servizio idrico integrato e dei Comuni e della effettiva attività di manutenzione compiuta dal Consorzio.

Il Consorzio si impegna a fornire annualmente, a partire dal 2016, ad ATI 3, una relazione rendicontativa dell'attività svolta e costi sostenuti con riferimento al contributo di scolo versato da VUS Spa, indicando i canali e corsi d'acqua mantenuti (denominazione e tratti).

Articolo 4

Il pagamento avverrà con accredito sul conto Corrente della Tesoreria del Consorzio: Banca Popolare di Spoleto S.p.a., Tesoreria di Spoleto, Piazza Luigi Pianciani, Codice IBAN: IT03 N057 0421 8110 0000 0012 043.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire come segue:

	Importo competenza €	Scadenza
Anno 2016	225.000,00	31.06.2017
Anno 2017	225.000,00	31.06.2018
Anno 2018	225.000,00	31.06.2019
Anno 2019	225.000,00	31.06.2020
Anno 2020	225.000,00	31.06.2021



Articolo 5

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, c. 3, della L.R. Umbria n. 30/2004, l'ATI 3 si obbliga a far rispettare la presente intesa al soggetto gestore del S.I.I.

Nel caso di mancato rispetto della presente intesa l'ATI 3 sarà obbligato ad applicare al gestore del S.I.I. le sanzioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio.

Articolo 6

La presente intesa è immediatamente efficace. Gli oneri fiscali in caso di registrazione della presente intesa sono a carico del richiedente.

Articolo 7

Le norme contenute nella presente convenzione costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile e le relative clausole sono suscettibili di modifiche soltanto in conseguenza di disposizioni legislative e regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte.

Articolo 8

Il presente "Atto di Intesa" ha, ed avrà, effetti nei confronti del Consorzio e dell'ATI 3, nonché verso tutti i soggetti giuridici che eventualmente, in virtù di modifiche legislative, li sostituiranno o li modificheranno.

Qualora intervengano modificazioni legislative nazionali o regionali che incidano in maniera rilevante sul contributo di scolo, la presente intesa sarà oggetto di rinegoziazione, previa disdetta da una delle parti.

Gli effetti del presente "Atto di Intesa" dovranno essere fatti rispettare da tutte le persone fisiche, presenti e future, che rappresentano l'Ente.

Art. 9

Il presente atto si compone dei seguenti allegati:

- Allegato A (piano classifica anno 2006);
- Allegato B (studio di approfondimento sul beneficio 2008).

x l'Autorità di Ambito/Territoriale Integrato n. 3

ATI 3
AUTORITÀ DI AMBITO/TERRITORIALE INTEGRATO n. 3
INTELETTUALE
Umbria


x il Consorzio della Bonificazione Umbra

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
SPOLETO
IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli


